



STATUTO

Praxis – Forum del Campo lacaniano in Italia

Associazione per la Psicoanalisi

Sede di Roma

Titolo I Costituzione

Art. 1 Denominazione

È costituita, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione e degli artt. 36-37-38 del Codice Civile Italiano, un'Associazione Culturale senza fini di lucro denominata *Praxis – Forum del Campo lacaniano in Italia – Associazione per la Psicoanalisi*. L'Associazione è a norma con i dettami del D.Lgs 460/97.

Si configura come Associazione a carattere federativo, Nazionale ed Internazionale, in quanto parte del *FICL* (Forum italiano del Campo lacaniano) che è già membro dell'*IFCL* (Internazionale dei Forum del Campo lacaniano).

Art. 2 Scopi

La storia di quest'Associazione proviene dal *FCL*–Roma (Forum del Campo lacaniano), avviato presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma il 24 luglio 2000. Da allora, quest'organismo lavora nel campo aperto da Sigmund Freud e rilanciato da Jacques Lacan, «per riportare la *praxis* originale che Freud ha istituito col nome di psicoanalisi al dovere che le spetta nel nostro tempo».

A tal fine, l'Associazione si prefigge:

- a) lo studio e lo sviluppo della psicoanalisi e discipline connesse.
- b) Adoperarsi [come stabilito dai *Principi Direttivi per una Scuola orientata dagli insegnamenti di Sigmund Freud e Jacques Lacan* dell'*IFCL* (Paris, 16 Dicembre 2001)-, ai sensi dell'art. 5 degli stessi], per articolare in sede locale, ogni istanza di funzionamento necessaria per le funzioni della Scuola (art. IV).
- c) Promuovere l'insegnamento, la ricerca, la formazione e l'aggiornamento mediante la progettazione di specifiche iniziative quali: seminari, corsi di formazione e/o perfezionamento, *masters*, *stages*, convegni, giornate di studio, gruppi di lavoro teorico e/o clinico, cartelli, attività didattiche attinenti l'informazione e l'aggiornamento professionali.
- d) Offrire consulenze per Enti pubblici e privati, istituzioni universitarie, associazioni culturali.
- e) Curare la traduzione, la pubblicazione e la diffusione di libri, riviste, notiziari ed altre forme d'informazione. Realizzare, anche per conto terzi, pubblicazioni relative a: insegnamenti svolti, ricerche specifiche di carattere teorico o clinico, atti di convegni e giornate di studio, materiali didattici, raccolte d'Autori Vari.

f) Sviluppare rapporti di collaborazione e di convergenza con altre organizzazioni similari italiane ed estere su basi di reciprocità, con Associazioni Psicoanalitiche d'altri Paesi, particolarmente quelle afferenti all'*Internationale des Forums du Champ lacanien* e, designare all'occorrenza, propri rappresentanti o delegati per incontri culturali e istituzionali in cui tale rappresentanza sia richiesta o ammessa.

g) Collaborare con organizzazioni diverse, con cui si condivida uno specifico progetto od obiettivo, particolarmente nel caso della promozione umana e sociale del soggetto e del territorio.

h) Lo studio, la ricerca e la realizzazione di progetti di intervento, sulla base di leggi o bandi pubblici: per la costituzione di centri di ascolto, case famiglia e ogni tipo di iniziativa sul campo della prevenzione e della cura del disagio.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione può svolgere tutte le attività ritenute opportune, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione può ricevere da istituzioni pubbliche e private donazioni, fondi e sponsorizzazioni.

L'Associazione svolge attività di formazione permanente e progetta interventi mirati, rivolti ai soci ma anche a tutti coloro che ne facciano richiesta.

Art. 3 Caratteristiche dell'Associazione

a) L'Associazione è un'istituzione autonoma a carattere federativo (*cf.* art.1) senza scopo di lucro, è amministrativamente indipendente, è diretta democraticamente attraverso i suoi organi.

b) Gli impianti, le strutture e le attività promosse dall'Associazione sono aperte a tutti i soci. Essi hanno il diritto di fruirne liberamente nel reciproco rispetto ed in conformità a quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 4 Sede Legale

L'Associazione ha una Segreteria Organizzativa con sede legale in via della Frezza, 59 (00186) Roma • Tel/Fax: +39-0632111537 • e-mail: info@praxislacanianana.it • Pagina Web: www.praxislacanianana.it

La sede può essere trasferita su deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 4 bis Sedi Operative

Le sedi operative sono gruppi di lavoro dislocati nelle diverse città in cui si svolgono le attività dell'Associazione. Ogni gruppo locale, ha un responsabile-delegato proposto dallo stesso. Le attività svolte a nome di *Praxis – Forum del Campo lacaniano in Italia – Associazione per la Psicoanalisi*, in sede locale, devono essere proposte dal Delegato al Consiglio Direttivo e deliberate da questo ultimo.

Art. 5 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo il mancato conseguimento degli scopi prefissati.

Art. 6 I Soci

L'Associazione si compone di Soci ordinari, di Soci straordinari e di Soci sostenitori.

1) I Soci ordinari sono coloro che, oltre a versare la quota sociale annuale, partecipano in modo continuo e permanente alle attività dell'Associazione.

2) I Soci straordinari sono i soci che si mettono a disposizione dell'Associazione al fine di garantire gratuitamente l'espletamento di determinati servizi. Essi sono dispensati dal pagamento della quota.

3) I Soci sostenitori sono coloro che, oltre alla quota sociale, versano all'Associazione un contributo una tantum nella misura minima stabilita ogni anno dall'Assemblea.

Gli associati ordinari e sostenitori possono anche essere persone giuridiche ed Enti non riconosciuti.

Art. 7 *Obblighi dei Soci*

I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

I Soci hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

I Soci sono tenuti al versamento della quota sociale annua fissata dall'Assemblea.

La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la stessa non è rivalutabile.

L'iscrizione è impegnativa per un anno e si rinnova tacitamente per tale periodo.

Art. 8 *Ammissioni*

L'adesione all'Associazione è libera.

Le domande d'iscrizione vanno indirizzate, su modulo predisposto, al Consiglio Direttivo, cui è inoltre domandato di accettarle o respingerle.

Le adesioni diventano effettive dopo la regolarizzazione della quota annuale.

Art. 9 *Perdita della qualifica di Socio*

La qualifica di Socio si perde:

a) Per dimissione.

b) Per espulsione.

c) Per morosità.

La dimissione deve essere comunicata al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata.

I Soci possono essere sospesi o espulsi per i seguenti motivi:

a) Qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) Qualora, in qualsiasi modo, arrechino danni morali e/o materiali all'Associazione;

c) Quando si rendano morosi rispetto al pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo dopo due anni.

La sospensione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri ed è immediatamente esecutiva.

Avverso tali decisioni, i Soci possono ricorrere all'Assemblea.

I Soci s'impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio di quelle previste dal presente Statuto.

Titolo II Amministrazione

Art. 10 *Organi dell'Associazione*

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Comitato Scientifico

Art. 11 *Il Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, se di sette membri è composto da:

- Il Presidente
- Il Vice-Presidente
- L'Amministratore
- Il Segretario
- I Consiglieri: in numero di tre.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è convocato periodicamente, almeno due volte l'anno, dal Presidente ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in questo caso il Consiglio deve essere convocato entro e non oltre i quindici giorni a mezzo e-mail o altre modalità.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente.

Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza semplice.

Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo:

- dà l'orientamento all'associazione;
- formula il programma dell'attività sociale, redige i bilanci preventivi e consuntivi e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le sue decisioni.

Art. 12 *Il Presidente*

Il Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione, per mezzo dei suoi delegati o personalmente.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Fa parte del Comitato Scientifico ed assume la funzione di Coordinatore.

In caso di assenza o di inadempimento può essere sostituito dal Vice-Presidente o da un delegato nei suoi compiti.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro venti giorni dalle elezioni. Tali consegne devono chiaramente risultare da un verbale del Consiglio Direttivo.

Art. 13 *L'Amministratore*

L'Amministratore si occupa degli aspetti amministrativi dell'Associazione. È delegato dal Presidente a svolgere autonomamente gli atti amministrativi occorrenti. Esige dai Soci la quota sociale annuale. Prepara annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Associazione che, sottopone alla lettura ed all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo e relaziona successivamente all'Assemblea per l'approvazione definitiva.

L'Amministratore può avere firma disgiunta da quella del Presidente ed il Segretario per gli atti amministrativi.

Art. 14 *Comitato scientifico*

Per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone, l'Assemblea ratifica un Comitato Scientifico, proposto dal Consiglio Direttivo, composto da cinque Membri di cui il Presidente dell'Associazione fa parte ed assume la funzione di coordinatore, i restanti Membri sono scelti tra persone anche non appartenenti all'Associazione.

Il Comitato Scientifico rimane in carica due anni e i suoi Membri sono rieleggibili.

È un organo propositivo dal punto di vista tecnico-scientifico e consultivo del Consiglio Direttivo.

Elabora la proposta del piano annuale delle attività che il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

I pareri del Comitato Scientifico non sono vincolanti.

Art. 15 *Patrimonio e bilancio*

Il patrimonio dell'Associazione, unitario e indivisibile, è costituito dalle quote associative, dai legati, dalle donazioni, da contributi pubblici o privati, da sponsorizzazioni, da eventuali contributi straordinari, da elargizioni di associati benemeriti o terzi, dai residui di attività delle gestioni precedenti ed ogni altra entrata non prevista dal presente elenco.

Le quote associative non sono rimborsabili.

Il fondo comune non può essere ripartito tra i soci, né durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Art. 16 *Commissioni, gruppi d'interesse, cartelli ed altri organismi*

L'Associazione, per particolari esigenze di funzionalità, può operare per commissioni, gruppi d'interesse, cartelli ed altri organismi.

In questo caso è domandata al Consiglio Direttivo la nomina di Responsabili, Direttori, Coordinatori, anche esterni all'Associazione, e quanto altro necessario ritenuto idonei ai fini preposti.

Art. 17 *Gratuità degli incarichi*

Tutte le cariche dei componenti gli Organi sociali non hanno diritto a remunerazione e sono cariche onorifiche.

Sono tuttavia possibili rimborsi spese ed eventuali compensi per prestazioni professionali, per specifiche competenze richieste dall'Associazione ai Soci.

Titolo III **Assemblea**

Art. 18 Assemblea

a) L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed, è costituita dai Soci Fondatori e, da coloro, la cui domanda come Socio sia stata approvata. L'Assemblea garantisce l'effettiva democraticità dell'Associazione. Sono ammesse deleghe per scritto nella misura massima di una per ogni socio presente. Ogni socio ha diritto di voto solo se in regola con il pagamento della quota.

b) Le deliberazioni dell'Assemblea, adottate in conformità al presente Statuto ed a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge in seduta costituente, ogni quattro anni, i Membri del Consiglio Direttivo: il Presidente; Il Vice-Presidente; L'Amministratore, Il Segretario, Il Consigliere;
- approva il Programma annuale o pluriennale d'iniziativa, d'attività, d'investimenti ed anche eventuali interventi straordinari;
- verifica la qualità e la riuscita delle iniziative dal punto di vista scientifico, organizzativo, promozionale ed amministrativo;
- approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo e quello patrimoniale;
- elegge gli organi statutari;
- apporta le modifiche allo Statuto;
- ratifica il Comitato Scientifico.

d) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci.

e) In seconda convocazione, almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.

f) L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno; in via straordinaria, quando siano all'ordine del giorno proposte di modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione e, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o, su richiesta di almeno un quinto dei soci. In tale caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data della richiesta.

g) L'annuncio della convocazione dovrà essere fatto almeno quindici giorni prima mediante avviso a mezzo posta o con altri modi e, dovrà indicare, con esattezza, la sede della riunione, il giorno e l'ora, nonché l'ordine del giorno in discussione.

h) L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dalla stessa. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e, assieme al rendiconto, portate a conoscenza dei soci con le medesime modalità della sua convocazione.

i) La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno può avvenire per alzata di mano o, qualora sia fatta richiesta da un terzo dei presenti, a scrutinio segreto.

j) L'Assemblea per il rinnovo degli organi:

1. Stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.
2. Elegge il Comitato Elettorale per adempiere alle operazioni di voto.
3. Approva il regolamento per le elezioni.

k) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto e/o per acclamazione, con modalità che favoriscano la libera partecipazione di tutti i soci.

l) Il presidente dell'Assemblea, comunica agli eletti i risultati delle elezioni e, convoca entro quindici giorni il Consiglio Direttivo, per l'elezione del Presidente e la distribuzione delle cariche.

Art. 19 Anno sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Alla fine di ogni anno, il Consiglio Direttivo, provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario, e del bilancio preventivo e consuntivo e, lo sottopone, entro i termini di legge, all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 20 Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato soltanto sotto proposta del Consiglio Direttivo e con decisione dell'Assemblea.

Le variazioni allo Statuto sono approvate dalla maggioranza dei soci presenti purché questi rappresentino il cinquanta per cento più uno del corpo sociale.

Per le variazioni imposte da leggi dello Stato, ed in generale dalle Istituzioni, è competente il Consiglio Direttivo.

Art. 21 Scioglimento

L'Associazione, che da Statuto ha durata illimitata, può essere sciolta soltanto sotto proposta del Consiglio Direttivo e, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione, qualunque sia la causa, il patrimonio sarà devoluto ad una o più Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 Varie

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente e, comunque al Codice Civile Italiano.

Roma, 30 novembre 2002.